



DECRETO N. 572

DEL 19/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE
DISCIPLINANTE LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA
DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

Struttura proponente: S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento: MARIANNA BONFANTI

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. EZIO BELLERI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIANLUCA LEGGIO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

DR. FRANCESCO REITANO

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR. GIORGIO SCIVOLETTO



PREMESSO che, in attuazione della direttiva europea n. 1937/2019, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e le susseguenti indicazioni operative di attuazione dello stesso disposte da ANAC con propria delibera 12 luglio 2023, n. 311 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, hanno introdotto degli importanti aggiornamenti, resi operativi, riguardanti la normativa nazionale in materia di whistleblowing;

PRESO ATTO che, con propria delibera 26 novembre 2025, n. 478, ANAC ha approvato le “LINEE GUIDA N. 1 – Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” con le quali, al fine di garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti ottenuti a darne attuazione, fornisce indicazioni operative sulla gestione dei canali interni di segnalazione; sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni; sulle ipotesi sanzionatorie; sul gestore della segnalazione e le sue attività; sui doveri di comportamento del personale; sulla formazione del personale; sul ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore;

PRESO ATTO inoltre, che, con la medesima delibera 26 novembre 2025, n. 479, ANAC ha provveduto ad integrare e modificare i contenuti della propria precedente delibera 12 luglio 2023 n. 311, al fine di assicurarne coerenza con le indicazioni contenute nelle sopra citate linee guida ANAC n. 1/2025, nonché di superare alcune criticità emerse in sede di applicazione della nuova disciplina in materia dettata dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

CONSIDERATO che l’attuale Regolamento aziendale in materia è stato adottato con decreto direttoriale del 26 novembre 2024, n. 1100 e deve, quindi, essere aggiornato in conformità con le disposizioni sopra richiamate al fine di adeguare e ridefinire, con chiarezza operativa, le procedure aziendali da adottare per la gestione delle segnalazioni degli illeciti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’adottare il presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali come da nota protocollo n. 20913/26 in atti;

ATTESO che dell’aggiornamento del Regolamento aziendale disciplinante la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (Whistleblowing), in data 19 maggio 2026, è stata data preventiva informativa (in atti al prot. n. 28401/26) alle competenti rappresentanze o organizzazioni sindacali, in osservanza di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 e successivamente specificato dal Paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2025;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;



ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. per tutte le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Regolamento aziendale disciplinante la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (whistleblowing) – Regolamento che, comprensivo dei suoi allegati, costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento – aggiornato in adeguamento: alle indicazioni fornite da ANAC con le Linee Guida n. 1, approvate con propria delibera 26 novembre 2025, n. 478, e alle integrazioni e modificazioni apportate da ANAC alle precedenti linee guida n. 311/2023 con propria delibera 26 novembre 2025, n. 479;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
3. di provvedere alla pubblicazione del Regolamento aziendale oggetto del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come da normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. EZIO BELLERI



EZIO BELLERI
19.06.2026
18:34:11
GMT+02:00

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Direzione Generale

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)



SOMMARIO

PREMESSA	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
GLOSSARIO.....	4
1. I SOGGETTI TUTELATI	5
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	7
3. MODALITA' E CANALI DI SEGNALAZIONE	8
3.1. La segnalazione interna	9
3.1.1. Canali di segnalazione dell'ASST di Cremona	9
3.1.2. Contenuto della segnalazione	10
3.1.3. Gestione della segnalazione	10
Valutazione di ammissibilità della segnalazione	11
Istruttoria e decisione	11
3.1.4. La gestione del conflitto di interessi e dell'assenza prolungata del RPCT	13
3.2. La segnalazione esterna presso ANAC	14
3.3. La divulgazione pubblica	15
4. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	16
5. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO	16
5.1. Obbligo di riservatezza	17
5.2. Divieto di ritorsione	18
5.3. Limitazioni alla responsabilità	20
5.4. Misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore	21
6. SANZIONI.....	21
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	22
9. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	22
10. NORME DI RINVIO	23
11. ALLEGATI	23

PREMESSA

La legge del 6 dicembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, all'articolo 1, comma 51, modificando il decreto legislativo n. 165 del 2001, introduceva l'articolo 54 bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* delineando nell'ordinamento italiano la disciplina del c.d. *"Whistleblower"*, allo scopo di favorire la segnalazione e quindi



l'emersione di fenomeni di illecito nell'ambito della pubblica amministrazione (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi). Si introducevano i seguenti concetti fondamentali: la tutela dell'anonimato del segnalante, il divieto di discriminazione, la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso. L'attività del Whistleblower ha assunto, quindi, il significato di un comportamento positivo da tutelare in quanto manifestazione di un forte senso civico del dipendente pubblico che, attraverso la segnalazione, contribuisce all'emersione di fenomeni illeciti ed irregolarità, assolvendo ad un'importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

In attuazione di tale disposizione normativa, nonché delle Linee Guida emesse da ANAC con propria determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ed in conformità al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, approvato con DPR n. 62/2013, l'ASST di Cremona aveva provveduto ad adottare, con propria deliberazione n. 46 del 17.02.2016, il "Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Seguivano la legge 30 novembre 2017, n. 179 e la deliberazione ANAC del 9 giugno 2021, n. 469.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è stata recepita, in via definitiva, nell'ordinamento italiano, la Direttiva europea sul Whistleblowing e sostituite le disposizioni normative in materia precedentemente statuite dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il settore privato, ampliando sia il novero delle persone fisiche che devono essere protette per le segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche, sia l'oggetto delle segnalazioni, denunce e divulgazioni.

L'emersione di illeciti per tutelare l'interesse pubblico viene facilitata mediante l'individuazione di tre distinti canali di segnalazione, da attivare con diverse modalità: canale interno gestito dal solo RPCT, canale esterno presso ANAC, e la divulgazione pubblica in casi determinati.

Alla luce del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e delle successive Linee guida attuative *"in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, approvate da ANAC con delibera 12 luglio 2023, n. 311, l'ASST di Cremona, con propria deliberazione 26 novembre 2024, n. 1100, aveva provveduto all'adozione del *"Regolamento disciplinante la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (Whistleblowing) dell'ASST di Cremona"*, così aggiornando ed adeguando operativamente la procedura aziendale adottata per la gestione delle segnalazioni degli illeciti alle nuove disposizioni.

Più recentemente, con delibera 26 novembre 2025, n. 478, ANAC ha provveduto all'adozione delle *"LINEE GUIDA n. 1 – Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"* attraverso cui, al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti ottenuti a darne attuazione, fornisce indicazioni esecutive sulla gestione dei canali interni di segnalazione; sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni; sulle ipotesi sanzionatorie;



sul gestore della segnalazione e le sue attività; sui doveri di comportamento del personale; sulla formazione del personale; sul ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore. All'adozione di tali linee di indirizzo, ha subito fatto seguito l'approvazione della delibera 26 novembre 2025, n. 479, con la quale la stessa Autorità ha provveduto ad integrare e modificare i contenuti delle linee guida di cui alla precedente delibera n. 311/2023, al fine di assicurarne coerenza con le indicazioni contenute nel suo più recente provvedimento e di superare alcune criticità emerse in sede di applicazione della disciplina in materia dettata dal d.lgs. n. 24/2023.

L'ASST di Cremona, con il presente Regolamento, intende declinare a livello aziendale quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, in conformità alle linee di indirizzo fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare, si preoccupa di definire le modalità di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica, le modalità di gestione delle segnalazioni e quelle volte a rendere effettive le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo decreto legislativo n. 24/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati – GDPR;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 avente ad oggetto *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, così come modificate dalla recente deliberazione n. 479 del 26 novembre 2025;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025, avente ad oggetto *"LINEE GUIDA N. 1 - Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"*.

GLOSSARIO

CONTESTO LAVORATIVO: "le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile" (cfr. art. 2 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 24/2023).

FACILITATORE: "una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (cfr. art. 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 24/2023).

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: "informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti



violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni" (cfr. art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 24/2023).

PERSONA COINVOLTA: "la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente" (cfr. art. 2 comma 1 lettera l) del D. Lgs. n. 24/2023).

SEGNALAZIONE: "la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni" (cfr. art. 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 24/2023).

VIOLAZIONE: "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)" (cfr. art. 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023).

WHISTLEBLOWER: "la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo" (cfr. art. 2 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 24/2023).

1. I SOGGETTI TUTELATI

Sono soggetti tutelati, ai sensi del presente regolamento, i soggetti legittimati ad



effettuare segnalazioni, a denunciare, ad effettuare una divulgazione pubblica, che si individuano in tutti coloro che operano nel contesto lavorativo dell'ASST di Cremona in qualità di:

- a) dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato, dell'ASST medesima;
- b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società a controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l' ASST in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- c) lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo d'iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST;
- d) lavoratori dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/ servizi e delle imprese che realizzano opere in favore dell'ASST;
- e) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ASST;
- f) volontari e tirocinanti, dottorandi ed assegnisti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASST;
- g) soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST (es.: i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance, del Collegio Sindacale, ecc.).

Tutti i soggetti segnalanti possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele normativamente previste nei seguenti casi:

- a) in costanza di rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico con l'ASST;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Godono altresì delle tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023, anche i seguenti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche:

- a) il facilitatore, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo (presente o passato) del segnalante e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante



e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e corrente;

- d) gli enti di proprietà del segnalante, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
- e) gli enti presso i quali il segnalante lavora pur non essendone proprietario (es. il dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l' ASST);
- f) gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti (es. il dipendente di un ente che ha stipulato una convenzione con altri enti per la gestione di un servizio, può segnalare le violazioni compiute dall'altro ente associato nell'ambito della gestione del medesimo servizio);
- g) i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione sono le informazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea riguardanti comportamenti, fatti od omissioni di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST di Cremona.

Queste ultime possono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al Decreto legislativo n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:



- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondati sospetti.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento e pertanto non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, se non connesse alla commissione delle violazioni di cui al presente articolo;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o superiore gerarchico;
- le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione e tutela (elencati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023 e nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale (es. obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.);
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- informazioni classificate di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007 (segreto di Stato).

3. MODALITA' E CANALI DI SEGNALEZIONE

Le segnalazioni possono essere di tre tipologie:

- a) segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, che viene presentata tramite un apposito canale interno all'ASST di Cremona. Questo canale di



segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;

- b) segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, tramite un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che garantisce la tutela di riservatezza;
- c) divulgazione pubblica: vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Atteso che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili, le segnalazioni anonime (ovvero quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante), eventualmente indirizzate alla ASST di Cremona, saranno trattate alla stregua di tutte le segnalazioni anonime ordinarie ricevute.

La ASST, comunque, si riserva di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè le stesse siano dunque in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente regolamento.

In ogni caso, la persona segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il d.lgs. 23/2024 garantisce a fronte di misure ritorsive.

3.1. La segnalazione interna

3.1.1. Canali di segnalazione dell'ASST di Cremona

L'ASST di Cremona ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

a) In forma scritta:

- tramite utilizzo della piattaforma informatica WhistleblowingPA, fornita in outsourcing da Whistleblowing Solution I.S. S.r.l., che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT). Il link di accesso alla piattaforma informatica è pubblicato nella seguente sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Segnalazione illeciti - Whistleblowing"* - *"Links"* dove è altresì reperibile l'apposita informativa privacy. La segnalazione può essere inoltrata da qualsiasi dispositivo digitale mediante l'accesso a questo canale criptato, compilando un modulo informatico. Dopo l'invio della segnalazione, l'applicativo genererà un codice identificativo unico che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, per allegare documenti/ file multimediali, per inserire le proprie informazioni identificative (qualora non fornite all'atto della segnalazione), per conoscere i riscontri forniti dal RPCT e integrare in caso di richiesti approfondimenti;



- tramite la compilazione di moduli cartacei, allegati al presente regolamento, allegato 1 e 2 – e disponibili sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Segnalazione illeciti - Whistleblowing” - “Allegati”, che può essere inviata con le modalità di seguito indicate:
 - trasmissione all'indirizzo di posta elettronica accessibile al solo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza: responsabile.trasparenza@asstcremona.it;
 - a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere contenuta in n. 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato A) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (Allegato B), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura “Riservata al RPCT”.

Anche nel caso in cui la segnalazione venga presentata con le modalità sopra descritte, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT;

- b) in forma orale, tramite incontro diretto con il RPCT, su richiesta della persona segnalante; dell'incontro sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal RPCT e dal segnalante, cui contenuto potrà essere verificato, rettificato e confermato da quest'ultimo proprio mediante sua sottoscrizione.

La segnalazione ricevuta erroneamente da qualsiasi soggetto diverso dal gestore della segnalazione deve essere inoltrata tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione, allo stesso garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante. La segnalazione deve essere trasmessa in busta chiusa o con modalità criptate, senza trattenerne copia.

3.1.2. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riportati, e pertanto deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante ed i suoi recapiti;
- la chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificarlo;
- l'indicazione di altri eventuali soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti e che potrebbero riferire;
- l'indicazione di eventuali documenti (da allegare) che possono confermare l'attendibilità dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione o fondati sospetti riguardanti le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse.

3.1.3. Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni interne è in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT). A tal fine il RPCT ha accesso ai dati ed informazioni contenuti della segnalazione, è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della



ASST e può avvalersi di collaboratori individuati, afferenti alla sua Struttura ed espressamente autorizzati, per la trattazione dell'istruttoria.

Pervenuta la segnalazione, il RPCT:

- provvede alla protocollazione in forma riservata e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. In caso di segnalazioni acquisite oralmente, la firma del verbale soddisfa l'adempimento informativo;
- da seguito alle segnalazioni ricevute valutando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per poter ricondurre la segnalazione alla fattispecie di whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può richiedere, se necessario, chiarimenti e/o integrazioni, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza della sua identità;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro alla segnalazione.

Valutazione di ammissibilità della segnalazione

In particolare, il RPCT, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal d.lgs. n. 24/2023 per poter quindi accordare al segnalante le tutele previste e valuta, altresì, che la segnalazione:

- a) si basi su fatti sufficientemente precisi;
- b) contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- c) contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

Resta ferma la possibilità per il RPCT di richiedere alla persona segnalante ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione, assegnando un termine entro cui provvedere.

Laddove non vengano fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il RPCT provvede ad archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al soggetto segnalante e fornendo allo stesso, in ogni caso, la motivazione della decisione.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede a trasmetterla, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità Giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing e dandone comunicazione al segnalante.

Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante.

Istruttoria e decisione

Il RPCT, valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi.

Ai fini istruttori il RPCT può:



- a) avviare il dialogo con il segnalante, chiedendo informazioni ulteriori o documentazione a supporto; a tal fine può convocare la persona segnalante e le altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati ad audizione orale in un luogo protetto, al fine di garantire la massima riservatezza;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti alle strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare celermente la loro collaborazione, anche mediante invio di documentazione aziendale in loro possesso, avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT tiene traccia dell'attività istruttoria svolta e tiene informata la persona segnalante sullo stato d'avanzamento dell'istruttoria.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, adottati dall'ASST, oggetto di segnalazione.

Il RPCT, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, conclude l'istruttoria.

Se sussistono giustificate e motivate ragioni, l'istruttoria è conclusa entro 6 mesi.

L'atto conclusivo dell'istruttoria deve essere tempestivamente comunicato al segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per attivare tutte le azioni necessarie per tutelare l'interesse e l'integrità dell'ASST;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'ASST l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti, estratti della segnalazione. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT trasmette, su richiesta dell'UPD, la segnalazione previa acquisizione del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;



- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo civile, penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing; e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT è tenuto a fornire l'identità del segnalante;
- e) proporre ad altri soggetti/ organi competenti della ASST, di adottare tutti i necessari atti amministrativi per il ripristino della legalità.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori, tutta la documentazione di riferimento ed i dati e le informazioni oggetto della segnalazione vengono classificati secondo il Titolare in uso presso l'ASST di Cremona e conservati a norma di legge.

3.1.4. La gestione del conflitto di interessi e dell'assenza prolungata del RPCT

Qualora il RPCT verta in una situazione di conflitto di interesse nella gestione della segnalazione il segnalante può rivolgere la segnalazione, nelle medesime modalità di cui sopra, al funzionario aziendale che verrà preventivamente individuato dal Direttore Generale mediante nota scritta e che, in qualità di sostituto del gestore della segnalazione, assumerà tutti i poteri e tutti gli obblighi istruttori previsti a carico del gestore (in tema di gestione dell'eventuale conflitto di interessi, si veda il paragrafo 3.2).

Il sostituto gestisce la segnalazione mediante accesso apposito, separato e riservato ai canali di segnalazione interna adottati dall'ASST di Cremona. In particolare, in caso di segnalazione da destinare al sostituto, il segnalante potrà attivare i medesimi canali di segnalazione interna gestiti, in situazioni ordinarie, dal RPCT, con le seguenti modalità e garanzie di riservatezza:

- a) per quanto riguarda la forma scritta: tramite utilizzo della piattaforma informatica WhistleblowingPA (a cui il sostituto avrà accesso con account apposito e separato rispetto a quello del RPCT) o la compilazione degli appositi moduli cartacei trasmessi al sostituto tramite posta elettronica (cui casella sarà accessibile solo al sostituto) oppure mediante servizio postale con raccomandata o posta interna, nelle modalità sopra descritte. Nel caso di spedizione postale della segnalazione, il segnalante dovrà curarsi che la busta contenente la busta con i dati identificativi e documento di riconoscimento del segnalante e quella con la segnalazione rechino la dicitura "Riservata a [identificativo del sostituto del RPCT]";
- b) per quanto riguarda la forma orale, mediante incontro diretto con il sostituto, su richiesta della persona segnalante.

Nominativo, dati e modalità di contatto del sostituto saranno reperibili all'interno del documento "Procedura gestione segnalazioni" disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Segnalazione illeciti – "Whistleblowing" - "Allegati" del sito istituzionale.

Le principali situazioni di conflitto di interessi possono individuarsi tra quelle riportate nel seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo (ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 c.p.c. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013):



- a) Il RPCT coincide con la persona segnalata o con un soggetto menzionato nella segnalazione;
- b) Il RPCT ricopre ruoli che potrebbero influenzare l'istruttoria o ha partecipato, anche solo in fase decisionale o consultiva, agli atti o ai fatti oggetto della segnalazione;
- c) Il RPCT ha un interesse diretto personale nella vicenda segnalata;
- d) Il segnalato, il segnalante o altri soggetti coinvolti sono parenti o affini entro il quarto grado, coniugi o conviventi del gestore;
- e) Vi è una grave inimicizia o, al contrario, un rapporto di debito/credito o legami d'affari correnti con una delle parti interessate dalla segnalazione.

Può configurare conflitto di interesse qualsiasi altra situazione che possa minare la percezione di imparzialità del RPCT agli occhi della struttura o del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione venga ricevuta dall'RPCT vertente in una situazione di conflitto di interesse nella valutazione o esecuzione dell'istruttoria, restano comunque fermi obblighi procedurali in capo allo stesso relativi alla presa in carico formale della segnalazione, al rilascio dell'avviso di ricevimento entro sette giorni e al rispetto delle comunicazioni procedurali previste. Tuttavia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto ad astenersi immediatamente da ogni valutazione di merito, trasferire la segnalazione al sostituto tramite modalità tecniche che garantiscano la medesima riservatezza del canale principale e dare conto al segnalante dell'astensione e del conseguente trasferimento attraverso una comunicazione neutra e di carattere procedurale.

Qualora la situazione di conflitto riguardi anche il sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il segnalante può inviare la stessa direttamente all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – mediante il canale esterno di segnalazione, seguendo le procedure e le modalità adottate dall'Autorità stessa, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 24/2023. L'ASST di Cremona non procederà alla trasmissione d'ufficio della segnalazione ad ANAC, al fine di tutelare la riservatezza e la libertà di scelta del segnalante, il quale potrà procedere autonomamente alla segnalazione esterna.

Il segnalante può rivolgersi al sostituto del RPCT della segnalazione e, in extrema ratio, ad ANAC, anche in caso di assenza prolungata del RPCT.

3.2. La segnalazione esterna presso ANAC

L'Autorità competente per la segnalazione esterna è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC, tramite le modalità scritta, orale o di presenza e gli appositi canali dalla stessa attivati quando, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal legislatore, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;



- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione (es. a causa di una situazione di conflitto di interessi del RPCT e del sostituto individuato dalla Direzione Generale nella gestione della segnalazione o di una assenza prolungata degli stessi soggetti);
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Per quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo si fa rinvio alle Linee Guida emanate dalla stessa ANAC con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, come integrate e modificate dalla Delibera n. 26 novembre 2025, n. 479.

L'Amministrazione assicura, tramite il proprio sito istituzionale, un'informativa chiara e aggiornata sulle condizioni che legittimano il ricorso al canale esterno, facilitando l'accesso alla piattaforma informatica di ANAC, anche pubblicando, nella pagina web della ASST dedicata al Whistleblowing, il link di rinvio al portale ANAC per le segnalazioni esterne.

3.3. La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i social network ed altri canali di comunicazione.

Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica e beneficiare delle tutele previste dal legislatore solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ad una segnalazione interna, a cui l'Azienda non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, che, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- b) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha fornito riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- c) quando il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente



acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- d) quando il segnalante ha fondati motivi, nei termini sopra precisati, di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure teme che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia.

Qualora il soggetto che effettua una divulgazione pubblica rilevi volontariamente la propria identità, la tutela della riservatezza non opera, ma restano ferme tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto legislativo n. 24/2023 per il whistleblower.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, la divulgazione è trattata alla stregua di una segnalazione anonima e si avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata la sua identità, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

4. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p. è circoscritto all'obbligo di denunciare solo i reati procedibili d'ufficio.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

5. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

Le tutele e le misure di protezione previste dal decreto legislativo n. 24/2023 comprendono:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica;
- la tutela in materia di protezione dei dati personali;



- la tutela da eventuali ritorsioni in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione ed alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- le misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzi settore, inseriti un apposito elenco pubblicato da ANAC.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 24/2023. Esclusivamente quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente articolo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

5.1. Obbligo di riservatezza

È garantita la riservatezza della persona segnalante; del facilitatore; della persona segnalata / coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Con riferimento alla tutela della riservatezza:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante;
- non può essere rivelata qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante;
- la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione, va garantita durante tutte le fasi del procedimento fino alla conclusione di esso, compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità competenti;
- la segnalazione e l'eventuale documentazione alla stessa allegata sono sottratti all'accesso documentale agli atti amministrativi (ex art. 22 Decreto legislativo n. 241/1990) e al diritto di accesso civico generalizzato (ex art. 5, co.2 Decreto legislativo



n. 33/2013), pertanto non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti;

- ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra Autorità competenti, viene effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e da personale autorizzato.

La tutela della riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al presente Regolamento o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione viene trasmessa senza ritardo.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., che prevede *l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ASST contro il presente autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei seguenti casi per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rilevazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione si indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

5.2. Divieto di ritorsione

La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che, posto in essere nel contesto lavorativo in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, provoca o può provocare al segnalante o al soggetto che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono ritorsioni le seguenti fattispecie:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) demansionamento;
- c) mancata progressione;



- d) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- e) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- f) note di demerito o referenze negative;
- g) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- h) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- i) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- j) mancata assunzione dopo il periodo di prova;
- k) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) revoca di permessi già concessi;
- m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere in modi e tempi indicati;
- q) valutazione della performance artificialmente negative;
- r) revoca ingiustificata di incarichi;
- s) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t) reiterato rigetto ingiustificato di richieste, come ferie/ congedi/ permessi.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- ragionevole convinzione del soggetto che ha segnalato, denunciato od effettuato una divulgazione pubblica che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione indicato dal Decreto legislativo n. 24/2023 e quindi del presente regolamento;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal presente regolamento e dal Decreto legislativo n. 24/2023;
- vi è un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti i meri sospetti o "voci di corridoio".

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, compete ad

ANAC e le presunte ritorsioni devono essere comunicate dai soggetti indicati dal presente Regolamento esclusivamente a tale Autorità, che, quindi, attiva il procedimento di verifica sulla sussistenza della misura ritorsiva ed irroga l'eventuale sanzione.

I soggetti che per errore sono destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.



Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti atti o omissioni ritorsivi nei confronti dei segnalanti/ denunciati/ divulgatori, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione / denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Sono, invece, gravati dell'onere della prova e quindi tenuti a dimostrare di aver subito la ritorsione, i soggetti coinvolti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Nel caso di accertamento, da parte di ANAC, della sussistenza della ritorsione, ne discende la nullità degli atti/provvedimenti ritorsivi, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (da 10.000 a 50.000 euro) al soggetto che ha adottato l'atto/provvedimento ritorsivo ed a cui è imputabile il comportamento e/ o omissione, nonché la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli organi di disciplina per i provvedimenti di propria competenza.

Spetta all'Autorità giudiziaria adottare le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi adottati.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità di cui al paragrafo successivo, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciate e anche irrogata una sanzione disciplinare.

5.3. Limitazioni alla responsabilità

La persona che segnala e/o denuncia ai sensi del presente regolamento non è punibile se rivela o diffonde le seguenti informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co 3, Decreto legislativo 24/2023 (segreto d'ufficio, segreti scientifici e industriali, che violano il dovere di fedeltà e lealtà);
- relative alla tutela del diritto d' autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La non punibilità opera nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione/ divulgazione pubblica/ denuncia è stata effettuata nelle modalità richieste dal decreto legislativo n. 24/2023, nonché richiamate dal presente Regolamento.



Se ricorrono entrambe le condizioni di cui sopra, è esclusa altresì la responsabilità, anche di natura civile, penale, amministrativa o disciplinare.

È esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, della persona/ Ente di cui al Decreto legislativo n. 24/2023, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché l'accesso sia avvenuto in modo lecito e non costituisca di per sé un reato.

La non punibilità opera anche con riguardo ai comportamenti, atti ed omissioni realizzate purché siano collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se strettamente necessari a rivelare le violazioni di cui al presente Regolamento.

5.4. Misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore

È istituito presso ANAC l'elenco degli Enti del Terzo settore, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, prestando gratuitamente assistenza e consulenza e rilasciando informazioni rispetto:

- alle modalità di segnalazione;
- alla protezione delle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 24/2023, è ANAC il soggetto titolare del potere sanzionatorio, ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile: o abbia commesso ritorsioni; o abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; o abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che l'organo di indirizzo dell'ASST: o non ha istituito canali di segnalazione; o non ha adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.



Compatibilmente con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 24/2023, trova applicazione la Legge n. 689/1981.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente Regolamento, deve essere effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali che verranno trattati dalla ASST verranno gestiti sulla base giuridica della normativa vigente che fornisce appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati senza possibilità di conservazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento, vengono illustrate mediante apposita informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web aziendale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Segnalazione illeciti - Whistleblowing"* - *"Allegati"*. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 GDPR nonché il diritto al reclamo presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali previsto dall'art. 77 del GDPR.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento UE 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta documentazione di riferimento devono essere conservate per il tempo necessario alla trattazione delle stesse e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (cd. limitazione della conservazione).

9. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale di approvazione dell'ASST di Cremona.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente adottato in materia.

Il RPCT aziendale assicura la diffusione del presente regolamento mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, e sulla rete Intranet aziendale.



10. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (Direttiva 1937/2019/UE; Decreto legislativo n. 24/2023) ed alle linee guida ANAC del 12.07.2023 nonché eventuali chiarimenti successivi della medesima Autorità.

11. ALLEGATI

Allegato 1 – Schema tipo Moduli di segnalazione interna (Modulo A e Modulo B).

Allegato 2 – Schema tipo Procedura di gestione delle segnalazioni.

Allegato 3 – Schema tipo Informativa Interessati – Segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).



Allegato 1 – Schema tipo Moduli di segnalazione interna (Modulo A e Modulo B)

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE MODULO A (DATI ANAGRAFICI)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) o al suo Sostituto

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

DATI DEL SOGGETTO SEGNALANTE

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE (*)	
CODICE FISCALE (*)	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE (*)	
STRUTTURA/SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE E SEDE ATTUALE (*)	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO (*)	
STRUTTURA/SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE E SEDE ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO (*)	
CONTATTI (*)	Recapito Telefonico (*):
	E-mail/PEC (*):

SE LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI, COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA

SOGGETTO	DATA SEGNALAZIONE	ESITO SEGNALAZIONE



SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE MODULO B (SEGNALAZIONE)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) o al suo Sostituto

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

INFORMAZIONI CIRCA LA SEGNALAZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA

STRUTTURA /SERVIZIO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*)	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*)	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	☐ IN UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed Indirizzo)
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (nome, cognome, qualifica o altri elementi che ne consentano l'identificazione) – possono essere inseriti più nominativi	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI FORNITORI DELL'ASST COINVOLTI	
MODALITA' CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO (*)	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (nome, cognome, qualifica, recapiti)	



SE "ALTRO", SPECIFICARE	
-------------------------	--

DESCRIZIONE DEL FATTO (*)

--

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SEGNALEZIONE (*)

--

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL SEGNALENTE**

La segnalazione di condotte illecite deve pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento aziendale vigente (consultabile in "Amministrazione trasparente" – "Segnalazione degli illeciti - Whistleblowing") e, se priva delle indicazioni obbligatorie richieste, non potrà essere utilmente presa in carico.

Si ricorda che la segnalazione potrà essere effettuata tramite l'invio del presente modulo unito ad un documento d'identità in corso di validità seguendo uno dei seguenti canali di comunicazione:

- indirizzo e-mail RPCT: responsabile.trasparenza@asst-cremona.it; indirizzo e-mail del sostituto: [INDIRIZZO E-MAIL SOSTITUTO];
- a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere contenuta in n. 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (Modulo A) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (Modulo B), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa e indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST di Cremona o a [IDENTIFICATIVO SOSTITUTO], Viale Concordia n.1, 26100 Cremona, recante in evidenza la dicitura "Riservata al RPCT" o "Riservata a [IDENTIFICATIVO DEL SOSTITUTO]".

Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)" è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile sul sito web dell'Ente

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONASede Legale: Viale Concordia n.1 - 26100 Cremona - C.F./P.IVA 01629400191 - protocollo@pec.asst-cremona.it

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

all'indirizzo www.asst-cremona.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Riferimenti normativi

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019. La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

La presente procedura descrive nel dettaglio operativo le regole di gestione delle segnalazioni adottate dalla ASST di Cremona conformemente alla sopra citata normativa e alle Delibere ANAC 12 luglio 2023, n. 311 *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* (così come modificata dalla Delibera 26 novembre 2025, n. 479) e 26 novembre 2025, n. 478 *“LINEE GUIDA n. 1 – Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*, da ultimo aggiornate con decreto [PROGRESSIVO DECRETO ADOZIONE REGOLAMENTO AGGIORNATO].



2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione i seguenti soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.



4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

La segnalazione ricevuta erroneamente da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione, al RPCT garantendo la massima riservatezza dei contenuti e dandone contestuale notizia al segnalante. La segnalazione deve essere trasmessa in busta chiusa o con modalità criptate, senza trattenerne copia.

Qualora il RPCT verta in una situazione di conflitto di interesse nella gestione della segnalazione il segnalante può rivolgere la segnalazione, nelle modalità previste per situazioni ordinarie, a [NOMINATIVO SOSTITUTO], che, in qualità di sostituto del RPCT nel ruolo di gestore della segnalazione – individuato dal Direttore Generale dell'ASST di Cremona mediante nota scritta – assume tutti i poteri e tutti gli obblighi istruttori previsti a carico di quest'ultimo.

In caso di segnalazione da destinare al sostituto, il segnalante potrà attivare i medesimi canali di segnalazione interna gestiti, in situazioni ordinarie, dal RPCT. Il sostituto del RPCT gestisce la segnalazione mediante accesso apposito, separato e riservato ai canali di segnalazione interna.

Le principali situazioni di conflitto di interessi possono individuarsi tra quelle riportate nel seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo (ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 c.p.c. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013):

- a) Il RPCT coincide con la persona segnalata o con un soggetto menzionato nella segnalazione;
- b) Il RPCT ricopre ruoli che potrebbero influenzare l'istruttoria o ha partecipato, anche solo in fase decisionale o consultiva, agli atti o ai fatti oggetto della segnalazione;
- c) Il RPCT ha un interesse diretto personale nella vicenda segnalata;
- d) Il segnalato, il segnalante o altri soggetti coinvolti sono parenti o affini entro il quarto grado, coniugi o conviventi del gestore;
- e) Vi è una grave inimicizia o, al contrario, un rapporto di debito/credito o legami d'affari correnti con una delle parti interessate dalla segnalazione.

Può configurare conflitto di interesse qualsiasi altra situazione che possa minare la percezione di imparzialità del RPCT agli occhi della struttura o del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione venga ricevuta dall'RPCT vertente in una situazione di conflitto di interesse nella valutazione o esecuzione dell'istruttoria, restano



comunque fermi obblighi procedurali in capo allo stesso relativi alla presa in carico formale della segnalazione, al rilascio dell'avviso di ricevimento entro sette giorni e al rispetto delle comunicazioni procedimentali previste. Tuttavia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto ad astenersi immediatamente da ogni valutazione di merito, trasferire la segnalazione al sostituto tramite modalità tecniche che garantiscano la medesima riservatezza del canale principale e dare conto al segnalante dell'astensione e del conseguente trasferimento attraverso una comunicazione neutra e di carattere procedurale.

Qualora la situazione di conflitto riguardi anche il sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il segnalante può inviare la stessa direttamente all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – mediante il canale esterno di segnalazione, seguendo le procedure e le modalità adottate dall'Autorità stessa, ricorrendo la condizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 24/2023. L'ASST di Cremona non procederà alla trasmissione d'ufficio della segnalazione ad ANAC, al fine di tutelare la riservatezza e la libertà di scelta del segnalante, il quale potrà procedere autonomamente alla segnalazione esterna.

Il segnalante può rivolgersi al sostituto del RPCT della segnalazione e, in *extrema ratio*, ad ANAC, anche in caso di assenza prolungata dell'RPCT.

In ogni caso, il responsabile whistleblowing:

- riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento;
- dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione;
- fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento.

Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante vi sono:

- Correzione di processi interni
- Avvio di un procedimento disciplinare
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla Procura della Repubblica (e/o della Corte dei Conti in caso di danno erariale)
- Archiviazione per mancanza di evidenze.

Nel caso di un eventuale procedimento disciplinare instaurato a capo della persona segnalata:



a. se i fatti addebitati sono fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;

b. se i fatti addebitati sono fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del soggetto segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:

- il consenso del soggetto segnalante;
- la comprovata necessità da parte della persona segnalata di conoscere il nominativo del soggetto segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nella ipotesi sopra descritta, e cioè nell'ambito del procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni riservate è indispensabile anche ai fini della difesa della persona segnalata.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

È tutelata l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

5. I canali per le segnalazioni

L'Ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in modalità digitale, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software opensource per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e



del contenuto della stessa. La piattaforma è raggiungibile al link <https://aziendasociosanitariaterritorialeedicremona.whistleblowing.it/#/>.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione, ossia: il RPCT ed eventuali suoi collaboratori, ove nominati, e il sostituto del RPCT, cui è garantito l'accesso alla piattaforma con account apposito, separato e riservato.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate tramite la compilazione dei moduli cartacei (Modulo A e Modulo B) disponibili sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Segnalazione illeciti - Whistleblowing" – "Allegati" e trasmesse con le seguenti modalità:

- invio all'indirizzo di posta elettronica accessibile al solo Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: responsabile.trasparenza@asst-cremona.it; oppure, al seguente indirizzo di posta elettronica, accessibile al solo a [NOMINATIVO SOSTITUTO] in qualità di sostituto del RPCT nel ruolo di gestore della segnalazione: [MAIL SOSTITUTO].
- invio a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione deve essere contenuta in n. 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (Modulo A) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione (Modulo B), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "Riservata al RPCT" o "Riservata a [NOMINATIVO SOSTITUTO]" e indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST di Cremona o a [NOMINATIVO SOSTITUTO], Viale Concordia n.1, 26100 Cremona.

Le segnalazioni in forma orale vanno effettuate contattando il RPCT o [NOMINATIVO SOSTITUTO], richiedendo disponibilità per un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale, che può essere verificato, rettificato e confermato dal segnalante, deve essere firmato da quest'ultimo, affinché sia processato. Il verbale dovrà inoltre dare atto anche di eventuale documentazione prodotta dal segnalante a supporto.



6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

In caso di segnalazione tramite piattaforma WhistleblowingPA, al termine del percorso di segnalazione la stessa genererà un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT.

Il RPCT invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

In caso di segnalazione scritta tramite mail o raccomandata il RPCT, entro 7 giorni, conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione.

In ogni caso, entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il RPCT invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7. Riservatezza e anonimato

Il RPCT è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una Procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei Conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime (ovvero quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante).

La ASST si riserva di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove



cioè le stesse siano dunque in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente regolamento.

Nonostante le segnalazioni vengano trattate secondo gli stessi principi di riservatezza, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

In ogni caso, la persona segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

8. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

9. Trattamento dei dati personali

L'ASST Cremona, nella propria qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), garantisce che il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto indicato nell'Informativa privacy "Segnalazione di illeciti (Whistleblowing)" (ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR) pubblicata sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Segnalazione illeciti - Whistleblowing" – "Allegati".



Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna in forma informatizzata, si rappresenta che ASST Cremona ha nominato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, la Società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961. Le persone competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono archiviate presso l'ufficio del RPCT dell'ASST Cremona e sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

I diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016/UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

10. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;



- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

10. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

11. Canali esterni per le segnalazioni

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione (es. a causa di una situazione di conflitto di interessi del RPCT e del sostituto individuato dalla Direzione Generale nella gestione della segnalazione o di una assenza prolungata degli stessi soggetti) o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC [anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico,



fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.



Allegato 3 – Schema tipo Informativa Interessati – Segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)

INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE

Informativa Interessati – Segnalazioni di illeciti (WHISTLEBLOWING)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c e Art. 14.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Azienda dedicati alle segnalazioni;
- completa gestione del procedimento relativo alla segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) in conformità alla vigente normativa in materia;
 - nelle procedure di segnalazione interna l'identità del segnalante non può essere rivelata, se non qualora la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso dell'interessato;
- per la trasmissione dell'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del suo Sostituto, qualora all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato. In tali contesti sarà possibile trasmettere la documentazione:
 - al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, agli organi e alle strutture competenti affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità:
 - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilate;
- riscontro a sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
 - per scopi determinati espliciti e legittimi;
 - esatti e se necessario aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso gli Uffici dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Sede Legale: Viale Concordia n.1 - 26100 Cremona - C.F./P.IVA 01629400191 - protocollo@pec.asst-cremona.it

Pagina 1 di 2

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e e Art. 14.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria (ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti);
- agli organi e alle strutture competenti dell'Azienda affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela del Titolare del trattamento;
- fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto del Titolare del trattamento;
- I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona quali referenti dell'RPCT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo a cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a e Art. 14.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. Alla data odierna, ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, in Viale Concordia,1- 26100 Cremona (CR).

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b e Art. 14.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Recupero Luigi

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona in Viale Concordia,1- 26100 Cremona (CR). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente (protocollo@pec.asst-cremona.it) indicati sul sito web dell'Ente.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a e Art. 14.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Nel caso in cui la segnalazione venga archiviata i dati raccolti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b e Art. 14.2.c Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Si segnala altresì che i diritti di cui agli Artt. 15-22 del Regolamento 679/2016/UE possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d e Art. 14.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14.2.f Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato sono acquisiti d'ufficio presso l'Azienda o presso altre P.A. o soggetti terzi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Sede Legale: Viale Concordia n.1 - 26100 Cremona - C.F./P.IVA 01629400191 - protocollo@pec.asst-cremona.it

Pagina 2 di 2